



N° 246 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Tribunale di Bologna, Sezione Civile Fallimentare, riunito in
Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Anna Maria DRUDI - Presidente
Dott. Maurizio Atzori - Giudice rel.
Dott.ssa Manuela Velotti - Giudice

SENTENZA

Nella Procedura di concordato preventivo n. 29/2015 della società ITALIAN
COFFEE ROASTERS SRL (C.F e PIVA) con sede in

()

Premesse

In data 15 luglio 2015, ICR ha depositato ricorso per concordato preventivo ai
sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall.

Con decreto in data 21 luglio 2015 il Tribunale ha concesso il termine sino al 21
settembre 2015 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione
di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall., nominando Commissario
Giudiziale la Dott.ssa Monica Mastropaolo e fissando i termini per il deposito
delle relazioni informative.

Con provvedimento del 15 settembre 2015, comunicato a mezzo pec ai difensori
della Società in data 18 settembre 2015, il Tribunale ha ritenuto di non
concedere la proroga del termine per il deposito del ricorso definitivo che era
stata richiesta dalla Società con istanza depositata in data 9 settembre 2015. In
data 21 settembre 2015 ICR ha quindi depositato il ricorso per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo corredato dalla proposta, dal piano e dalla
documentazione richiesta dalla legge. All'udienza del 22 settembre 2015 fissata
con il provvedimento del 21 luglio 2015, sono comparsi anche il Fallimento Old
Espresso S.r.l. in liquidazione e il Pubblico Ministero.

Il primo ha depositato "COMPARSA DI INTERVENTO CON ISTANZA DI
FALLIMENTO EX ARTT. 6-173 L.F." con la quale ha richiesto il fallimento di

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 266/15	Sent.
N° 5899/15	Cron.
N° 277/15	Rep.



ICR "ove il procedimento si arresti per qualsiasi causa differente dall'omologazione".

Il Pm pure ha concluso per la inammissibilità del concordato e il fallimento della ICR.

Il Tribunale ha rinviato all'udienza del 6.10.2015 concedendo poi ulteriore termine alla difesa ICR per memorie sino al 16.10.2015,

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti di causa

osserva

La ricorrente in concordato ha contestato la legittimazione del Fallimento a contraddire in merito alla procedura di concordato cui invece mira chiaramente il medesimo Fallimento mediante l'atto di intervento depositato e ha eccepito la inammissibilità della stessa nonché il differimento della pronuncia da parte del Tribunale di ogni pronuncia sulla predetta istanza all'esito delle necessariamente preliminari valutazioni sulla domanda concordataria e della susseguente procedura di concordato preventivo.

Sul punto occorre distinguere le questioni poste dalle eccezioni preliminari della ricorrente.

Nessun dubbio infatti che la materia specifica del ricorso per concordato vada esaminata prima di quella oggetto dell'istanza di fallimento.

Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9936 del 15 maggio 2015, a conclusione dell' iter ermeneutico della giurisprudenza sui rapporti tra istanza di fallimento e ricorso ex art. 161 l.f ha statuito che "Dopo la riforma non solo il concordato preventivo ha mantenuto la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa della crisi, ma tale funzione viene svolta con un accentuato carattere negoziale dell'istituto e con un ridimensionamento dei connotati pubblicistici: è affidata perciò soltanto ai creditori, sia pure sulla base di una informazione la cui correttezza e completezza è controllata dal tribunale (Cass. 9 maggio 2013, n. 11014; Cass.27 maggio 2013, n. 13083), la valutazione di convenienza della proposta di concordato e della fattibilità economica del relativo piano, restando consentita al tribunale solo la valutazione della fattibilità giuridica, anche sotto il profilo



della idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (Cass. s.u. n. 1521/2013 cit. e la successiva giurisprudenza di questa Corte). Con tale quadro non è compatibile l'idea che il coordinamento tra i due procedimenti, pacificamente indispensabile per l'identità della crisi da regolare, sia affidato alla discrezionalità del tribunale, al quale, se sono sottratte le valutazioni di convenienza e di fattibilità nel merito, non può che essere sottratta anche la possibilità di provvedere ad un bilanciamento degli interessi coinvolti dalla scelta del concordato preventivo e fallimento".

Del resto - prosegue la Corte - in questo contesto appare del tutto "coerente con il sistema ritenere che, finché la procedura di concordato non ha avuto un esito negativo, il creditore che ha chiesto di regolare la crisi attraverso il fallimento non può ottenere la relativa dichiarazione", con la conseguenza che, "durante la pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione[,] non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fail.". La prosecuzione della procedura pre-fallimentare sarebbe possibile solamente in vista della pronuncia di rigetto dell'istanza (di fallimento) presentata dal singolo creditore, mentre "Non è possibile ... la dichiarazione di fallimento, che priverebbe di senso l'assegnazione non discrezionale del termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato, allo scopo di prevenire la dichiarazione di fallimento" medesima (così sempre Cass. SS.UU. 15 maggio 2015, n. 9936).

Sul punto occorre osservare che la Suprema Corte ha soltanto indicato le modalità di coordinamento tra le due procedure.

Nella sentenza citata non vi è traccia alcuna di una improcedibilità assoluta delle istanze di fallimento che fossero state già presentate prima o dovessero essere presentate nel corso della procedura di concordato e tale interpretazione d'altro canto sarebbe palesemente in contrasto con il dato normativo che assicura ai creditori espressamente la facoltà di chiedere il fallimento (artt. 180, 179, 173, 162 l.f.).



Tale considerazione apre la strada ad ulteriori osservazioni sul ruolo dei creditori all'interno della procedura di concordato che procedura rimane anche se tesa a regolamentare - in verità in maniera assai minuziosa sotto il profilo processuale - il contenuto privatistico dell'accordo concordatario.

Ed invero, al di là della condivisibile affermazione del fallimento ricorrente secondo il quale "...il potere del Tribunale di sentire "in ogni momento" il creditore sussiste eccome, ed è espressamente sancito dall'art. 161, comma 8°, l.f., nel testo novellato nel corso del 2012, va osservato che il legislatore non ha affatto relegato il ruolo del creditore a quello di mero spettatore dell'attività dell'imprenditore che intenda risolvere la crisi attraverso gli strumenti alternativi alla declaratoria di fallimento.

L'attenzione al ceto creditorio considerato non solo come collettività unitariamente intesa ma anche come complesso delle singole posizioni e delle singole valutazioni sulle modalità di risoluzione della crisi, trova emersione, in via meramente esemplificativa, in una serie di modifiche quasi eversive del precedente sistema, contenute nella riforma di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 e, in particolare, quanto alla considerazione delle singole situazioni creditorie, nella previsione che la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore singolarmente considerato.

Allo stesso modo, non può negarsi che una legittimazione rafforzata ad interloquire spetti al creditore che abbia chiesto il fallimento dell'imprenditore che insta per il concordato.

Ed infatti, a prescindere dalla considerazione lapalissiana che la posizione di tale creditore è decisiva, non potendo il Tribunale dichiarare il fallimento senza una istanza da parte del creditore o del P.M, laddove pure dovesse accertare la mancanza dei presupposti di ammissibilità, di tal che la qualità della proposta concordataria e la intrinseca capacità attrattiva nei confronti del ricorrente in fallimento diventa decisiva ai fini dell'esito finale del procedimento, vi è da considerare il diverso trattamento che il legislatore ha riservato, sotto il profilo



dei termini, al concordato in bianco libero da istanze di fallimento rispetto a quello parallelo a detta istanza, fissando restrizioni temporali ben più rigide in quest'ultimo caso.

Ed ancora, a conferma della stretta relazione tra motivi di inammissibilità del concordato e dichiarazione di fallimento, sta il sistema delle impugnazioni ove, ferma la non impugnabilità parallela del decreto di ammissione e di quello di inammissibilità, le ragioni che attengono al diniego di accesso alla procedura alternativa di soluzione della crisi possono essere rivalutate in secondo grado soltanto unitamente alla contestazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Appare evidente che in quel contesto processuale tra gli attori del procedimento di reclamo vi siano i creditori instanti il fallimento il cui diritto di difesa sarebbe monco qualora questi ultimi non potessero contraddire sul profilo di ammissibilità del concordato. D'altro canto non può non rilevarsi che l'ipotesi di una contestazione della sentenza di fallimento che non involga preliminarmente la declaratoria di inammissibilità del concordato è caso puramente teorico.

Non vi è dubbio, pertanto, che anche in primo grado il creditore ricorrente in fallimento debba essere sentito e possa prendere posizione sui profili di ammissibilità del concordato, posizione peraltro che è implicitamente espressa con le conclusioni sulla istanza di fallimento.

Infine è appena il caso di rilevare che la valutazione del Tribunale in ordine ai presupposti e alle condizioni di ammissibilità del concordato prescinde qualitativamente e quantitativamente dalle deduzioni del creditore e il parterre sul quale detta valutazione si gioca è delincato esclusivamente dagli artt. 160 e ss l.f. che disciplinano tale strumento di risoluzione della crisi di impresa, con la conseguenza che, quando anche si dovesse escludere la legittimazione di tale creditore a contraddire, i poteri del Tribunale non risulterebbero in alcun modo vulnerati.

La debitrice ha eccepito la insufficienza del termine concessole a difesa dal Tribunale al fine di prendere posizione sulle istanze/richieste di fallimento presentate.



Va innanzitutto rilevato che "il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento" (CASS., 6 maggio 2014, n. 9730 ma vedi anche Cassazione civile, sez. I 07 maggio 2010, n. 11113 secondo la quale: "il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura." Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta).

Nel caso di specie poi va considerato che per le proprie difese oltre al rinvio dal 22.09.2015 al 6.10.2015 il ricorrente in concordato ha usufruito di ulteriore termine per memorie sino al 16.10.2015.



E' dunque stato garantito, ben oltre i termini formali, il diritto di difesa rispetto ai presupposti di ammissibilità del concordato e delle istanze di fallimento del Pubblico Ministero e del creditore Fallimento OLD ESPRESSO, diritto compiutamente esercitato dalla difesa ICR .

Quanto alla carenza di legittimazione per essere il Fallimento ICR un creditore postergato occorre ricordare che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'articolo 6 l.f. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice allo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (recentemente Cassazione civile, sez. I 05 ottobre 2015 n.134/4).

Nel caso di specie il credito di OLD è contabilmente costituito da quattro distinte componenti: Credito da finanziamento: ammontante ad € 319.176,27; Credito scaturente dal conferimento del 2013, e giustificato con la "retrocessione" di debiti bancari, pari contabilmente ad € 4.238.962,30; Credito commerciale, per € 508.455,50, contenente anche pretese per indennità di occupazione dell'immobile condotto in locazione da OLD; Debito per mancato conferimento di immobile in leasing, ammontante ad € 1.593.638,00.

In via meramente deliberativa l'esame dei mastrini fa emergere come la posta sia nata nel 2005, e cioè prima che ICR potesse ritenersi nella situazione patrimoniale e finanziaria di cui all'art. 2467 c.c.

Quanto al credito commerciale da un lato, allo stato, non vi è la prova che la ICR si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. al momento di ricevere l'attribuzione da OLD dall'altro è pacifica l'esistenza di un rapporto commerciale che ICR al momento del concordato non aveva ancora adempiuto, quanto alla corresponsione del prezzo.

Invece per le indennità di occupazione, che sono maturate anche nel corso del concordato, sembrerebbe potersi escludere in nuce la possibilità di qualificare la relativa posta come credito postergato, derivando lo stesso da un comportamento di ICR e non di OLD ESPRESSO.



Sempre in via deliberativa poi occorre tener conto del trattamento riservato nei bilanci a tali crediti ove l'appostazione non è mai, come ci si sarebbe dovuti altrimenti aspettare, per "finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori", cui si dovrebbe dare separata evidenza in Nota Integrativa, ai sensi dell'art. 2427, n. 19bis c.c., ricordando che la S.C. ha espressamente considerato il bilancio societario ed in particolare l'appostazione nei debiti senza contestazioni nell'allegata nota integrativa, come un indizio particolarmente pregnante nell'indagine circa la esatta qualificazione dell'apporto del socio (CASS., 14 dicembre 1998, n. 12539).

L'eccezione di carenza di legittimazione del creditoreistante è dunque infondata.

Va poi considerato che sussiste anche l'istanza di fallimento del Pubblico Ministero che ha concluso per la inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento.

Passando alla valutazione di ammissibilità del concordato occorre osservare quanto segue:

La ICR propone: 1. il versamento integrale delle spese di giustizia; 2. il pagamento integrale dei crediti prededucibili; 3. il pagamento integrale dei crediti muniti di causa legittima di prelazione (privilegio generale) - inclusi gli interessi legali ex art. 55 l.fall. maturati sino alla data dell'effettivo pagamento; 4. il degrado integrale dei crediti muniti di privilegio speciale per rivalsa iva ex art. 2758, secondo comma, c.c. a rango chirografario, cioè in misura non inferiore a quanto attestato nella relazione giurata ex art.160, secondo comma, l.fall. del Dott. Alessandro Reboraj; 5. il pagamento dei creditori chirografari, nella misura del 16,39% del credito vantato da ciascuno di essi mediante l'attribuzione agli stessi dell'attivo che residuerà una volta pagati i creditori di rango superiore, entro 3 anni dall'omologa, assunta convenzionalmente per il giorno 30 giugno 2016 precisandosi che i creditori postergati non troveranno alcuna soddisfazione.

Il piano concordatario che ICR intende sottoporre ai propri creditori prevede (i) la cessione dell'azienda in esercizio, (ii) la vendita delle rimanenze di



magazzino anche attraverso il contratto estimatorio previsto dall'Affitto, (iii) l'incasso dei crediti e (iv) l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'apporto del sig.

M Z

Quanto al piano esso è formulato in maniera del tutto generica e priva di quel margine minimo di affidabilità informativa che consenta di valutarne la fattibilità sebbene con i limiti imposti al Tribunale in questa fase ma ciò che colpisce di più è l'attestazione del professionista, che non possiede neanche in via embrionale le caratteristiche proprie della relazione richiesta ex art. 161 Lf al professionista. Trattasi di un elaborato che riflette e si appiattisce nella forma e nella sostanza sul ricorso della ICR per l'ammissione al concordato, palesando la completa mancanza del requisito di autonomia che appare centrale ed indefettibile al fine di assicurare una informazione leggibile per i singoli creditori.

L'attestatore si limita a riprodurre il contenuto del piano senza condurre alcuna verifica in proprio o meglio senza fornire alcuna delucidazione sui percorsi argomentativi che fondano le sue convinzioni quanto alla correttezza dei controlli eseguiti dalla Società.

Sulla veridicità dei dati aziendali quanto al passivo non si fa riferimento ai seguenti documenti: a) Certificazione dei carichi pendenti; b) Certificati di regolarità contributiva; c) Richieste al Concessionario della riscossione; d) Esame del cassetto fiscale: verifica delle dichiarazioni dei redditi e dei pagamenti eseguiti. Nessuna circolarizzazione il professionista ha portato a termine giudicando adeguata in maniera apodittica la relativa attività compiuta dalla società e arrivando a indicare per le posizioni non riscontrate dai destinatari, "adeguate procedure alternative" che neanche indica.

La proposta di acquisto OCI non viene seriamente esaminata. Nessuna valutazione dell'affidabilità del compratore anche in assenza di garanzia come del tutto insondato rimane il piano industriale.

Incredibilmente non viene fatto accenno alla circostanza che il promissario acquirente ha condizionato l'acquisto alla assenza di prospettive di revoca dell'atto di acquisto dei beni facenti parte del compendio in capo ad ICR



condizione già esclusa, stante l'azione revocatoria intrapresa da OLD ESPRESSO.

Quanto alla disponibilità dell'immobile ove si svolge l'attività produttiva, attualmente detenuto in via di fatto da ICR, ma in realtà posseduto dalla società fallita OLD in forza di contratto di leasing sia il piano, sia l'attestazione sono totalmente carenti di informazioni.

Allo stato tra l'altro sembra piuttosto difficile immaginare che il promissario acquirente possa procurarsi un titolo di detenzione che passa dalla disponibilità del Fallimento OLD Espresso che, in verità, ha chiesto il fallimento della ICR o per un accordo con la società di leasing al quale neanche si fa cenno.

Quanto all'apporto esterno di M. Z. la promessa è rimasta priva di qualsiasi verifica. Occorre che il Tribunale prima e i creditori poi si muovano a un atto di fede piuttosto che di affidamento verso tale promessa in primo grado e in secondo grado verso l'attestatore che afferma di aver verificato la disponibilità del terzo di un notevole patrimonio immobiliare senza alcuna specificazione neanche con riferimento ai valori, alla assenza di vincoli pregiudizievoli, alla situazione debitoria personale tale da comportare rischi di revocatoria ordinaria rispetto ad una operazione del genere.

Ed infine l'impegno destinato a concretizzarsi nel 2018, due anni dopo l'orizzonte temporale del piano.

Non viene in alcun modo considerata la crisi di Mocarabia s.r.l in situazione prossima al fallimento che pure è indicato come cliente di riferimento.

Stessa scelta di assoluto silenzio in ordine alla postergazione dei crediti OLD ESPRESSO, che, ove considerati esigibili, inciderebbero in maniera rilevantissima sulle aspettative di realizzo del ceto chirografario.

Quanto agli atti rilevanti ex art. 173 l.f. occorre innanzitutto osservare in diritto che "nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati i quali, pertanto, possono dirsi "accertati" in quanto individuati



nella loro completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori solo successivamente" (CASS., 18 aprile 2014, n. 9850).

Nei caso di specie nulla si rinviene né nel piano, né, con pari gravità nell'attestazione, sulla svalutazione del credito T.C.

Il credito di €. 770.000 nei confronti di T.C. srl è stato completamente svalutato. Tale credito è stato acquistato per €. 770.000,00 da Credito di Romagna S.p.A., in data 29 novembre 2013, in prossimità dell'acquisto del "ramo d'azienda" di Mokarabia srl.

Il credito in parola, prima della cessione a ICR, era garantito da ipoteca e fideiussione di tutti i soci di T.C. srl: signori G B , E G , D R , M C , P E S e Z M (quota 30% - già amministratore di ICR). La presenza nella compagine di soci/amministratori riferibili ad entrambe le società renderebbe plausibile una comunione fra le due società. La cessione è stata trascritta a margine dell'ipoteca a favore di ICR.

La completa svalutazione del credito non rende chiara la sorte delle garanzie fideiussorie/ipotecarie, di cui nulla si dice nel ricorso. La svalutazione parrebbe dettata dalla inconsistenza patrimoniale di T.C. già esistente sin dall'acquisto del credito. ICR per far fronte al pagamento del prezzo della cessione del credito ha sottoscritto un finanziamento bancario con Credito di Romagna, parzialmente saldato: ad oggi il debito residuo è pari a €. 604.465. Dall'operazione per ICR è conseguito un aggravamento del passivo di €. 604.465 ed un esborso finanziario di €. 165.535, a fronte di un credito completamente svalutato. La ragione economica di tale operazione non è comprensibile ed è plausibilmente fonte di responsabilità dell'organo di gestione.

L'omissione di qualsivoglia indicazione in ordine alla operazione in sé di sostanziale finanziamento di TC da parte di ICR e alle eventuali poste creditorie derivanti da responsabilità degli amministratori può integrare l'atto di frode posto che l'omissione è oggettivamente in grado di condizionare il consenso dei creditori ai quali non viene fornita una rappresentazione completa e veritiera



della situazione e sotto il profilo soggettivo rientrava certamente nel patrimonio conoscitivo della ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni mancando la fattibilità giuridica, la proposta di concordato va dichiarato inammissibile.

Sussistono i presupposti per la dichiarazione di fallimento ed invero come accertato dalla bozza di bilancio al 31.12.2014, mastra che ICR nel corso del 2014 presenta un attivo patrimoniale di oltre 7 milioni di euro, ricavi lordi per oltre 7 milioni di euro e debiti per 9.700.000 euro circa.

Quanto allo stato di insolvenza i bilanci della società appaiono particolarmente significativi così come tutte le circostanze dedotte e confessate dalla stessa ricorrente in sede di proposta concordataria.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura del fallimento, con tutti i provvedimenti da esso derivanti secondo legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna - visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. II, 101 co. 1 e 146, 160, 162 e ss R.D.267/1942,

dichiara

Inammissibile la proposta di concordato,

Il fallimento di ITALIAN COFFEE ROASTERS SRL (C.F e PIVA)
con sede in (),
esercente, tra
l'altro, l'importazione e il commercio all'ingrosso, al dettaglio e mediante
vendita "porta a porta" del caffè e dei suoi surrogati e derivati, nonché le
lavorazioni industriali inerenti ed affini a la rappresentanza di detti articoli con
o senza deposito sia in Italia che all'estero;

nomina

giudice delegato il Dott. Maurizio Atzori e curatore la Dott.ssa Monica
Mastropaolo, con studio

ordina

al legale rappresentante della fallita di depositare, entro tre giorni, i bilanci,
nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie non allegare al ricorso,
unitamente all'elenco dei creditori;

ordina



la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 87 L.F.;

stabilisce

la data del 13/04/2016, ore 11:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ai sensi dell' art. 93 legge fallimentare;

ordina


che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R.115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone


che la Cancelleria esegua senza indugio - e comunque entro il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza mediante deposito - le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite dall'art. 17 L.F., nonché provveda alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) "per estratto" al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 24/11/2015

Il Giudice relatore est.
dott. Maurizio Atzori



Il Presidente
Dott. Anna Maria Drudi



Visto - Depositata in Cancelleria il
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
D.ssa Loredana Alessandra

21 DIC. 2015

h. 12.00

